

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA

SEDE DI NAPOLI

RICORSO

Per il Dott. **Tondo Giancarlo**, nato a Napoli (NA), il 7 febbraio 1969 (C.F. TNDGCR69B07F839V) e residente a Portici (NA), in via II Traversa Camaggio, n. 7, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente ricorso, dagli Avv.ti Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S, francescoleone@pec.it, tel. 0917794561, fax n. 0917722955), Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D, simona.fell@pec.it, tel. 0917794561, fax n. 0917722955), Rosy Floriana Barbata (C.F. BRBRYF87P65D423C; fax: n. 0917722955; florianabarbata@pec.it) e Irene Contorno (C.F. CNTRNI91E64G273S; fax: n. 0917722955; irenecontorno@pecavvpa.it) ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi sito in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;

CONTRO

- l'**Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro**, nella persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- l'**A.S.L. Napoli 1 Centro - U.O.C. Coordinamento Amministrativo Attività Dipartimentali/Territoriali**, nella persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- il **Comitato Paritetico Regionale della Specialistica Ambulatoriale Interna della Regione Campania - Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale**, nella persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- la **Regione Campania**, nella persona del legale rappresentante *pro tempore*;

E NEI CONFRONTI

del Dott. **Dante Giuseppe** (C.F. DNTGPP62B22G964U), nato il 22/02/1962, residente in Via Montenuovo Licola, P.co Azzurro, 138, Pozzuoli (NA) – 80078, collocato alla posizione n. 20 della graduatoria definitiva degli aspiranti ad incarichi ambulatoriali anno 2021, con punteggio di 9,000, all'indirizzo PEC giuseppe.dante.anel@na.omceo.it;

PER L'ANNULLAMENTO,

PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

- della graduatoria definitiva degli aspiranti ad incarichi ambulatoriali anno 2021, adottata dall'**A.S.L. Napoli 1 Centro - U.O.C. Coordinamento Amministrativo Attività Dipartimentali/Territoriali** e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 9 del 25

gennaio 2021, nella parte in cui viene assegnato a parte ricorrente un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante;

- della graduatoria provvisoria degli aspiranti ad incarichi ambulatoriali anno 2021, adottata dall'Azienda Sanitaria Locale di Napoli 1 Centro - U.O.C. Coordinamento Amministrativo Attività Dipartimentali/Territoriali in data 2 novembre 2020, prot. n. 6022, nella parte in cui non viene attribuito a parte ricorrente il punteggio legittimamente spettante;
- del punteggio complessivo erroneamente riconosciuto a parte ricorrente, pari a 4.020;
- del verbale n. 30 del 14 dicembre 2020, ottenuto all'esito di istanza di accesso agli atti e recante prot. n. 5622 del 22 febbraio 2021, reso dal Comitato Paritetico Regionale Specialistica ambulatoriale interna – art. 17 A.C.N. 2020, nella parte in cui si prevede di attribuire ai laureati in Odontoiatria e Protesi dentaria, in possesso di uno o più titoli di specializzazione, solo *“punti 1 per ogni titolo di specializzazione oltre quelli previsti per il diploma di laurea in Odontoiatria e senza tener conto del voto di specializzazione”*;
- dei verbali, di estremi non conosciuti, recanti la valutazione dei titoli posseduti da parte ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale, anche potenzialmente lesivo della posizione dell'odierna parte ricorrente;

PER L'ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI COLLEGIALI EX ART. 55 C.P.A.

volte all'adozione di ogni provvedimento utile a consentire all'odierna parte ricorrente di essere utilmente inclusa nella graduatoria definitiva degli aspiranti ad incarichi ambulatoriali – anno 2021, con il punteggio legittimamente spettante sulla base dei titoli posseduti;

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO

del diritto di parte ricorrente alla rettifica del punteggio assegnato, con conseguente attribuzione, in suo favore, di quello legittimamente spettante ai fini dell'utile inclusione nella graduatoria definitiva degli aspiranti ad incarichi ambulatoriali - anno 2021;

E PER LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE

al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione del relativo provvedimento di attribuzione in favore dell'odierna parte ricorrente del punteggio legittimamente spettante in virtù dei titoli posseduti, ai fini dell'utile inserimento della stessa nella graduatoria definitiva degli aspiranti ad incarichi ambulatoriali – anno 2021, nonché, ove occorra e

comunque in via subordinata, al pagamento del danno subito e subendo, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Si premette in

FATTO

1. – Con Avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale, l’A.S.L. Napoli 1 Centro ha avviato, per l’anno 2021, la procedura di presentazione delle domande di inclusione degli aspiranti ad incarichi ambulatoriali nelle graduatorie, aggiornate con cadenza annuale, destinate ai professionisti (medici specialisti, odontoiatri, veterinari, biologi, chimici, psicologi e psicoterapeutici) che ambiscono a svolgere attività assistenziali e sanitarie, come sostituti o incaricati, nell’ambito delle strutture del S.S.N.

Gli interessati, ai fini dell’utile inserimento nella graduatoria che ci occupa (valevole per l’anno 2021), sono stati chiamati a presentare le domande di inclusione dal 1° gennaio al 31 gennaio 2020 (cfr. Istruzioni per la compilazione della domanda d’inclusione).

2. – In particolare, i rapporti convenzionali degli specialisti aspiranti al conferimento di incarichi ambulatoriali sono regolati dagli Accordi Collettivi Nazionali, in coerenza con il quadro normativo vigente, sulla base di quanto previsto dal D.lgs. n. 502 del 1992 (*“Riordino della disciplina in materia sanitaria”*; cfr. art. 8) e ss.mm.ii.

Da ultimo, l’Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020 (recante la *“Disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni”*), ha subordinato l’iscrizione nelle graduatorie in esame al possesso dei seguenti titoli (art. 19, co. 4):

- i. diploma di laurea in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria;
- ii. diploma di specializzazione in una delle branche specialistiche o della categoria professionale interessata, previste nell’Allegato 2 dell’Accordo (in atti).

3. – Parte ricorrente, dottore magistrale in Odontoiatria e Protesi dentaria, in possesso, altresì, della specializzazione in Ortognatodonzia (espressamente prevista nell’Allegato 2 tra le *“Specializzazioni”*, alla voce *“Odontoiatria”* – v. All. 2, pag. 103), ha così presentato domanda di inserimento in graduatoria.

4. – Per quanto di interesse, l’A.C.N. in analisi ha specificatamente dettato, nell’Allegato 1, i criteri di valutazione dei titoli richiesti ai fini dell’inclusione degli aspiranti in graduatoria, prevedendo, con riguardo ai Medici Specialisti e Odontoiatri (come parte ricorrente), l’attribuzione di:

- **3,00 punti per il voto di laurea 110/110 e lode o 100/100 e lode;**
- **3,00 punti per la specializzazione e 1,00 per ogni “ulteriore specializzazione”;**
- **3,00 punti per il voto di specializzazione con lode (cfr. All. 1, Tabella “Titoli accademici”);**
- **ulteriori 0,003 punti per ciascuna ora di attività di sostituzione svolta presso Aziende sanitarie ed altre Istituzioni pubbliche nella branca specialistica o area professionale per la quale partecipano (cfr. All. 1, Tabella “Titoli professionali”).**

5. – Nella specie, l’odierno ricorrente:

- a) ha conseguito il **diploma di laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria** presso l’Università “Federico II” di Napoli in data 23 ottobre 2002, riportando la votazione di **110/110 e la lode accademica**;
- b) ha, altresì, conseguito, il **diploma di specializzazione in Ortognatodonzia con lode**, presso l’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti – Pescara;
- c) ha svolto **attività di sostituzione per cinque ore quale specialista ambulatoriale** presso l’U.S.L. 4 di Prato.

6. – Stando alle previsioni dell’A.C.N., parte resistente avrebbe dovuto attribuire al dott. Tondo il punteggio complessivo di **9,020**, così ripartito:

- Diploma di **laurea in Odontoiatria e protesi dentaria con voti 110 e lode: 3 PUNTI**;
- Diploma di **specializzazione in Ortognatodonzia: 3 PUNTI**;
- Diploma di **specializzazione in Ortognatodonzia con massimo dei voti e lode: 3 PUNTI**;
- **Servizio di sostituzione quale specialista ambulatoriale odontoiatra per cinque ore nella branca afferente al relativo titolo di specializzazione: 0,015 PUNTI (0,003 * 5, arrotondati a 0.02).**

Del resto, l’assegnazione del punteggio richiesto trova conferma in diverse graduatorie, sia provvisorie che definitive, di aspiranti ad incarichi ambulatoriali, nelle quali il dott. Tondo risulta incluso, **conformemente alle previsioni dell’A.C.N. e in virtù dei medesimi titoli dichiarati all’A.S.L. intimata**, con **9,020 punti** (v. “*Graduatoria Definitiva anno 2019 valevole per l’anno 2020 dei medici specialisti ambulatoriali interni*”, pubblicata dall’ASP di Cosenza giusta deliberazione n. 700 del 27 agosto 2020) o **9,015 punti** (v. “*Graduatorie provvisorie medici specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie*”, valedoli per l’anno 2021, pubblicate dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone - docc. in atti).

7. – Sennonché, a seguito della pubblicazione della graduatoria provvisoria degli aspiranti ad incarichi ambulatoriali dell’A.S.L. Napoli 1 Centro, avvenuta in data 2 novembre 2020, il ricorrente ha appreso, con sorpresa, di essere collocato in posizione n. 61 con il punteggio di 4,020, evidentemente frutto di un errato computo dei titoli posseduti.

Difatti, dalla disamina del predetto punteggio sembrano essere stati correttamente riconosciuti al dott. Tondo i tre punti per il voto di laurea (110 e lode) e 0,015 punti (arrotondati a 0,02 punti) per le cinque ore di sostituzione svolte quale specialista ambulatoriale (cfr. titoli in atti).

Mentre, inspiegabilmente, è stato attribuito un solo punto per la specializzazione in Ortognatodonzia (anziché tre come previsto dall’ACN, in quanto considerata forse come “ulteriore specializzazione”); nessun punto, invece, per il voto di specializzazione (con lode), per il quale l’Accordo prevede l’assegnazione di ulteriori tre punti, per un totale di complessivi cinque punti non computati, che gli sarebbero valsi il punteggio complessivo di 9,020.

8. – Non comprendendo le ragioni del punteggio ottenuto (4,020), totalmente difforme da quello calcolato in tutte le altre ASL che hanno valutato il suo *curriculum*, parte ricorrente, auspicando di regolarizzare la relativa posizione per le vie stragiudiziali, ha notificato all’Amministrazione resistente apposita istanza di riesame, in data 2 novembre 2020, chiedendo il riconoscimento del punteggio spettante, in forza di quanto **espressamente** richiesto dall’A.C.N.

A detta istanza, tuttavia, l’A.S.L. resistente ha omesso di dare riscontro.

9. – Conseguentemente, l’odierno ricorrente si è ritrovato collocato nella graduatoria definitiva del 25 gennaio u.s., pubblicata sul B.U.R.C. della regione Campania n. 9 e ritualmente impugnata, con il censurato punteggio di 4,020.

10. – In vista della tutela amministrativa e giurisdizionale dei propri interessi legittimi, in data 9 febbraio u.s. il Dott. Tondo ha inoltrato all’Amministrazione intimata apposita istanza di accesso agli atti.

In riscontro a detta istanza, la Direzione generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema sanitario regionale ha trasmesso all’odierna parte ricorrente l’impugnato verbale n. 30 del 14 dicembre 2020, reso dal Comitato Paritetico Regionale Specialistica Ambulatoriale, con il quale, **in maniera del tutto singolare**, parte resistente ha ritenuto di attribuire ai laureati in Odontoiatria e Protesi dentaria (come il dott. Tondo) un solo punto ai titoli di specializzazione posseduti oltre al diploma di laurea, valutandoli quali “ulteriore specializzazione”, senza altresì tener conto del voto di specializzazione.

Ebbene, il menzionato parere non solo contraddice apertamente l'Accordo collettivo nazionale e il quadro normativo vigente, ma rappresenta un "unicum" rispetto alla prassi seguita da tutte le altre Aziende Sanitarie Locali.

11. – Quanto sin qui illustrato dimostra che l'odierna parte ricorrente ha interesse ad impugnare gli atti e provvedimenti indicati in epigrafe in quanto lesivi della sua posizione per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.

Prima di illustrare le doglianze emergenti nella fattispecie che ci occupa, occorre brevemente soffermarsi sulla sussistenza della *potestas iudicandi* nell'odierna controversia in favore di codesto Ecc.mo Tribunale.

Il presente giudizio verte, infatti, sulla erronea attribuzione del punteggio legittimamente spettante al dott. Tondo in virtù dei titoli dallo stesso posseduti, da cui è, conseguentemente, scaturita la censurata posizione rivestita in graduatoria: deve, dunque, essere fugato ogni eventuale dubbio sulla piena cognizione del Giudice Amministrativo.

Il Consiglio di Stato, chiamato a pronunciarsi *in subiecta materia* (*rectius*, in giudizi inerenti la formazione della graduatoria degli aspiranti agli incarichi come quello per cui è causa), ha chiarito che l'analisi della controversia spetta al Tribunale Amministrativo *"in sede di formazione della graduatoria degli aspiranti agli incarichi, che dà luogo all'espressione di giudizi in ordine alla riconduzione o meno dei titoli prodotti dai candidati nelle diverse categorie individuate dal bando, nell'attribuzione del relativo punteggio e nell'eventuale espressione di giudizi di equipollenza, con esercizio di una potestà valutativa a fronte della quale non emergono situazioni di diritto soggettivo perfetto dell'interessato all'inserimento nella graduatoria ed all'attribuzione di un determinato punteggio. A fronte della regola di riparto della giurisdizione dettata dalla Corte di Cassazione SS. UU. - nella sua funzione regolatrice delle competenze di tutti gli organi, ordinari o speciali, che esercitano funzioni giurisdizionali – in accoglimento dell'appello va annullata la sentenza impugnata ed il ricorso va rimesso al T.A.R. per la Lombardia, sede di Milano, per la decisione nel merito"* (così, Cons. Stato, sentenza n. 3244 del 27.06.2014).

Difatti, come ritenuto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in giudizi come quello che ci occupa, occorre distinguere *"fra la fase finalizzata all'approvazione delle graduatorie per il conferimento ai medici in convenzione di incarichi in zone carenti o di guardia medica, da quella*

successiva di costituzione e gestione del rapporto di natura professionale con l'azienda sanitaria", dovendosi riconoscere "nel primo caso la giurisdizione del giudice amministrativo e, nel secondo, quella del giudice ordinario" (cfr. ex multis, Corte di Cassazione, SS.UU., n. 8087 del 2 aprile 2007; n.3231 del 18 febbraio 2004; n. 901 del 14 dicembre 1999; sul punto, T.A.R. Lombardia – Milano, sez. IV, sent. 888/2015).

Risulta, in altri termini, soggetto a scrutinio di legittimità non l'atto di natura privatistica con il quale si "conferisce" l'incarico, bensì il procedimento amministrativo ad esso prodromico che si compendia negli atti di valutazione degli aspiranti.

Sotto tale aspetto, pertanto, può evidenziarsi che *"Nel caso di specie vengono appunto in discussione le valutazioni discrezionali compiute in sede di formulazione delle graduatorie, in relazione alla procedura prevista dagli accordi collettivi nazionali [...] nell'ambito della quale le posizioni coinvolte sono da qualificarsi in termini di interesse legittimo, in quanto vanno tutelati i principi di legalità, imparzialità e buon andamento. L'esercizio di poteri amministrativi incidenti su siffatte posizioni soggettive, coinvolgendo vere e proprie "valutazioni" discrezionali non rette da principi di automatismo ... fa dunque rientrare la controversia nella giurisdizione del giudice amministrativo."* (di recente, Cons. Stato, Sez. III, sent. 6 febbraio 2015, n. 611).

Il dedotto pregiudizio, come si avrà modo di approfondire nel prosieguo, non è altro che conseguenza diretta di un palese difetto di istruttoria posto in essere da parte resistente.

Pertanto, le censure indicate investono le modalità di esercizio del potere amministrativo, suscettibile di apprezzamento da parte di codesto Ecc.mo Collegio.

II. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'A.C.N. 31.03.2020 - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE, PERPLESSITÀ E IRRAGIONEVOLEZZA DELL'AGIRE DELL'AMMINISTRAZIONE INTIMATA – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. — VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO - ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – TRAVISAMENTO DEI FATTI.

Come anticipato, ogni anno le Aziende sanitarie consentono agli aspiranti medici specialisti di presentare domande di inclusione nelle graduatorie per accedere ad incarichi ambulatoriali.

Parte ricorrente, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 19 del vigente A.C.N. del 31 marzo 2020, ha presentato la relativa domanda di inserimento, in formato cartaceo, all'Ufficio preposto.

Per quanto di interesse, l'art. 19 dell'Accordo ha subordinato l'iscrizione nelle graduatorie ai seguenti requisiti:

"a) cittadinanza italiana o di altro Paese appartenente alla UE, incluse le equiparazioni disposte dalle leggi vigenti;

b) iscrizione all'Albo professionale;

c) diploma di laurea in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria, psicologia, scienze biologiche, chimica, ovvero la laurea specialistica della classe corrispondente;

d) diploma di specializzazione in una delle branche specialistiche o della categoria professionale interessata, previste nell'allegato 2." (v. art. 19, co. 4).

Conseguentemente, il dott. Tondo, in possesso del diploma di laurea in Odontoiatria e protesi dentaria, nonché del diploma di specializzazione in Ortognatodonzia (individuato nell'Allegato 2 dell'A.C.N., recante l'"Elenco branche specialistiche e specializzazioni professionali", alla voce "Odontoiatria" - cfr. pag. 103 dell'Allegato, n. 11), si aspettava di vedersi riconosciuti i titoli posseduti, puntualmente dichiarati in domanda, in conformità alla tabella di valutazione presente nell'Allegato 1 del menzionato Accordo ("Titoli e criteri di valutazione per la formazione delle graduatorie di cui all'articolo 19"), ossia

Titoli accademici	Punti
Voto di laurea 110/110 e lode	Punteggio 3,00
Specializzazione (Ortognatodonzia)	Punteggio 3,00
Ulteriore specializzazione	-
Voto di specializzazione (lode)	Punteggio 3,00

Titoli professionali	Punti
Attività di sostituzione nella branca specialistica o area professionale per cui si partecipa - 5 ore di attività svolta	Punteggio di 0,003 per ciascuna ora di attività svolta, ossia 0,003 * 5 = 0,015 (arrotondato a 0.02)

Confidava, dunque, nell'attribuzione di **complessivi 9,020 punti**.

Come anticipato, invece, ciò non è accaduto per un palese errore di valutazione commesso dall'Amministrazione resistente.

Senza alcun criterio logico, con l'impugnato verbale n. 30 del 14 dicembre 2020 (in atti), parte resistente ha ritenuto di interpretare a proprio modo i criteri di valutazione dei titoli che, invece, sono analiticamente indicati all'Allegato 1 del vigente A.C.N., del 31 marzo 2020.

ALLEGATO 1 – TITOLI E CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE DI CUI ALL'ARTICOLO 19.

TITOLI ACCADEMICI

VOTO DI LAUREA

Medici Specialisti, Odontoiatri, Veterinari, Biologi, Chimici, Psicologi

Voto di laurea 110/110 e lode o 100/100 e lode	punteggio 3,00
Voto di laurea da 101/110 a 110/110 o da 91/100 a 100/100	punteggio 2,00

a) MEDICI SPECIALISTI- ODONTOIATRI - VETERINARI

1. Specializzazioni in branche specialistiche:

- specializzazione / titolo di cui all'art. 19, comma 4, lett. d)	punteggio 3,00
- per ogni ulteriore specializzazione	punteggio 1,00

2. Voto di specializzazione:

- con lode (una sola volta)	punteggio 3,00
- con il massimo dei voti (una sola volta)	punteggio 2,00

Nonostante la semplicità della tabella e la facilità nell'applicazione dei punteggi ivi indicati, il Comitato Paritetico Regionale della Regione Campania, invece, ha inteso fornire una personalissima nonché illegittima lettura della disposizione.

Si legge, infatti, nel contestato verbale che “il Comitato, esaminato il punteggio da attribuire ai laureati in Odontoiatria in possesso di uno o più titoli di specializzazione è del parere che, ai sensi del vigente ACN, il titolo abilitante per l'inserimento in graduatoria è costituito dal diploma in Odontoiatria. Eventuali diplomi di specializzazione costituiscono titoli aggiuntivi da valutare ai sensi dell'Allegato 1, lettera a), comma 1, secondo linea, ovvero punti 1 per ogni titolo di specializzazione oltre quelli previsti per il diploma di laurea in Odontoiatria e senza tener conto del voto di specializzazione”.

Le affermazioni dell'Amministrazione resistente sono in aperto contrasto con le chiarissime previsioni contenute nell'Accordo collettivo nazionale vigente (!!!).

Difatti, parte resistente ha erroneamente considerato quale *“ulteriore specializzazione”* (di cui all'Allegato 1, lettera a), comma 1, seconda linea, con la conseguente attribuzione di **un punto**) il **diploma in Ortognatodonzia**, che, a ben vedere, non può affatto costituire una specializzazione *“ulteriore”* rispetto ad Odontoiatria e Protesi dentaria (non corrispondendo, quest'ultima, ad una specializzazione, bensì ad un corso di studi culminante con il conseguimento del diploma di laurea)!

Non solo.

Del tutto arbitrariamente, **parte resistente ha deciso di non assegnare alcun punto al voto di specializzazione (con lode) del ricorrente, con conseguente mancato computo, in suo favore, di ulteriori tre punti!** (cfr. Allegato 1, lett. a), comma 2, seconda linea).

Per l'effetto, in considerazione dei titoli posseduti, al dott. Tondo dovevano attribuirsi non solo tre punti per il diploma in Ortognatodonzia (anziché uno), ma anche ulteriori tre punti per il voto di specializzazione.

Qualora fossero stati rettamente valutati i titoli del ricorrente, lo stesso si sarebbe collocato addirittura in ventesima posizione nella graduatoria, ossia in posizione privilegiata per l'assunzione di incarichi ambulatoriali, con il punteggio complessivo di 9,020.

Viceversa, risulta collocato in posizione n. 61.

Delle due, l'una: o parte resistente, per un clamoroso disguido, ha errato nella valutazione dei titoli posseduti da parte ricorrente o ha illegittimamente dato una diversa interpretazione all'A.C.N., stabilendo dei criteri difformi da quelli ivi enucleati.

Quale che sia la motivazione, è certamente incorsa in errore, essendo tenuta unicamente ad applicare i criteri perentoriamente stabiliti nell'Accordo, stabiliti tassativamente proprio al dichiarato fine di rendere uniforme in tutte le Regioni l'assegnazione dei punteggi.

Invero, a dare evidenza documentale dell'arbitraria valutazione fornita dall'ASL di Napoli sono diverse graduatorie di aspiranti ad incarichi ambulatoriali, provvisorie e definitive, pubblicate da varie Aziende sanitarie, nelle quali il dott. Tondo si ritrova collocato con il punteggio richiesto, legittimamente spettante, a fronte dei medesimi titoli dichiarati all'A.S.L resistente.

Possono citarsi, a titolo esemplificativo (in atti):

1. A.S.P. **COSENZA**: *“Graduatoria Definitiva anno 2019 valevole per l'anno 2020 dei medici specialisti ambulatoriali interni”*, nella quale parte ricorrente riporta 9,020 punti;
2. A.S.P. **CROTONE**: *“Graduatorie provvisorie medici specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie”*, vevolevoli per l'anno 2021, che vedono parte ricorrente inclusa con 9,015 punti;
3. A.S.L. **MATERA**: *“Graduatoria valevole per l'anno 2021 Medici specialisti ambulatoriali”*, nella quale sono assegnati a parte ricorrente 9,015 punti;
4. A.S.L. **POTENZA**: *“Graduatoria definitiva Medici Specialisti Ambulatoriali Interni, Veterinari ed Altre Professionalità (Biologi, Chimici, Psicologi) Anno 2021. Approvata con deliberazione del*

Direttore generale n. 97 del 18/02/2021", nella quale parte ricorrente si vede riconosciuti 9,020 punti (precisamente: laurea punti 3, specializzazione punti 6, n. 5 ore di attività punti 0,015, arrotondati a 0.02);

5. A.S.L. AVELLINO: *"Graduatoria degli aspiranti ad incarichi specialisti ambulatoriali del.n.1736 del 23.12.2020 - graduatorie definitive valevoli per l'anno 2021", che colloca parte ricorrente in posizione n. 13 con punteggio pari a 9,020;*
6. per BOLOGNA (BURERT n. 429 del 15/12/2020): *"Graduatoria degli aspiranti ad incarichi specialisti ambulatoriali - GRADUATORIE VALEVOLI PER L'ANNO 2021", nella quale a parte ricorrente sono attribuiti 9,020 punti.*

La sottesa **disparità di trattamento** viene, altresì, ad acuirsi se si considera che, con la propria condotta, l'A.S.L. Napoli 1 Centro sembra riconoscere un trattamento irragionevolmente deteriore ai laureati in Odontoiatria e Protesi dentaria rispetto ai laureati in Medicina e Chirurgia con specializzazione.

Ad avvalorare quanto esposto è la posizione rivestita in graduatoria dal candidato potenzialmente controinteressato (la n. 20, ossia quella che oggi occuperebbe l'odierno ricorrente), il quale, pur riportando il punteggio di 9,00, è medico chirurgo con specializzazione in Odontostomatologia (come risulta sul sito Fnomceo).

Nel suo caso, dunque, sembrano essere stati valutati sia il diploma di laurea in Medicina e Chirurgia (tre punti) che il voto e la specializzazione in Odontostomatologia (ulteriori sei punti), sebbene ai sensi dell'art. 19, co. 4, lett. d), dell'A.C.N. del 31/03/2020 si preveda espressamente che *"i laureati in medicina e chirurgia iscritti all'albo degli odontoiatri in virtù della specializzazione fatta valere come titolo legittimante **NON POSSONO FAR VALERE** tale titolo ai fini dell'iscrizione in graduatoria".*

Non, invece, i laureati in Odontoiatria e Protesi dentaria, come parte ricorrente.

Fermo quanto esposto, risulta del tutto impossibile individuare il percorso logico seguito dall'Amministrazione per effettuare le proprie considerazioni di sintesi, sicché preme segnalare che il punteggio numerico deve, in ogni caso, consentire ai candidati di ricostruire *ab externo* la motivazione del giudizio espresso dall'organo valutativo, che deve, in ogni caso, conformarsi e tendere a criteri logici di razionalità ed univocità.

Risultano, pertanto, apprezzabili dal giudice amministrativo *"quelle palesi aberrazioni in presenza delle quali il vizio della valutazione di merito trasmoda in eccesso di potere per la manifesta irrazionalità da cui traspare il cattivo esercizio del potere amministrativo, così da far ritenere che*

i punteggi siano frutto di elementari errori ovvero il risultato di criteri impropri, volti al raggiungimento di finalità estranee a quella della scelta dei soggetti più idonei” (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 11 dicembre 2014, n. 6084; Sez. II, sent. n. 1102 del 12 febbraio 2020).

Tanto premesso, il punteggio assegnato al ricorrente è gravemente inficiato dai citati vizi di manifesta contraddittorietà e illogicità e in quanto tale meritevole di revisione.

Donde l’illegittimità del comportamento dell’Amministrazione intimata e la richiesta di inserimento in graduatoria di parte ricorrente a parità di condizioni, tramite il computo del punteggio dei titoli realmente spettanti.

ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.

Qualora il Collegio non ritenga sufficienti le notifiche già eseguite si chiede di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell’albo online dell’amministrazione resistente, ex art. 41 c.p.a., in ragione della difficile individuazione di tutti i potenziali controinteressati.

Infatti, stante l’elevato numero dei soggetti coinvolti e l’impossibilità per il ricorrente di reperire i loro luoghi di residenza, la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito dell’amministrazione resistente consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell’atto.

SULLA DOMANDA CAUTELARE

L’esistenza del *fumus boni iuris* risulta comprovata dalle considerazioni che precedono.

Sussistono anche le ragioni di gravità e urgenza che giustificano la richiesta di misura cautelare, considerato che i provvedimenti impugnati comportano l’ingiusta penalizzazione di parte ricorrente nella graduatoria in esame.

La lesione alla sfera giuridica del ricorrente è, infatti, cagionata dall’attribuzione, assolutamente irragionevole ed immotivata, di un punteggio errato, per nulla rispettoso dei criteri tassativamente stabiliti dal vigente Accordo Collettivo Nazionale.

Il dott. Tondo, infatti, a causa di un’“inedita” interpretazione dell’Accordo e della conseguente assegnazione di un punteggio per titoli **di molto inferiore** rispetto a quello realmente spettante, si trova collocato in una posizione deteriore e **ogni giorno trascorso pregiudica irreparabilmente la possibilità di ambire ad un incarico ambulatoriale per l’anno 2021.**

Ed invero, trattandosi di graduatorie soggette ad aggiornamento annuale, qualora non si procedesse alla sospensione dei provvedimenti impugnati, il ricorrente si ritroverebbe a dover

attendere la decisione del giudizio nel merito e il ricorso risulterebbe, in altri termini, proposto inutilmente.

Solo una pronuncia come quella richiesta consentirebbe all'odierna parte ricorrente di essere destinatario di un incarico, senza particolare aggravio per l'A.S.L. intimata che, piuttosto, conformerebbe la propria condotta al superiore principio di buon andamento, uniformando il proprio *modus operandi* a quello di tutte le altre Aziende Sanitarie.

La reiezione della richiesta misura cautelare determinerebbe, viceversa, il sostanzarsi di un pregiudizio professionale di carattere oggettivamente irreparabile, in considerazione dei molteplici aspetti negativi che tale circostanza inevitabilmente comporta anche sotto il profilo esistenziale (c.d. effetto *sliding doors*).

Tanto premesso,

VOGLIA CODESTO ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA CAMPANIA– NAPOLI

- **in via istruttoria**, ai sensi dell'art. 41 c.p.a., disporre, stante la numerosità delle persone potenzialmente lese dal ricorso in esame, l'integrazione del contraddittorio mediante la notificazione del ricorso per pubblici proclami;
- **in via cautelare**, sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati, ordinando all'Amministrazione di adottare tutti gli atti necessari ai fini dell'attribuzione in favore dell'odierna parte ricorrente del punteggio per titoli legittimamente spettante, così da consentirle di essere utilmente inclusa nella corretta posizione nella graduatoria definitiva degli aspiranti ad incarichi ambulatoriali – anno 2021 odiernamente impugnata;
- **nel merito**, accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare i provvedimenti in epigrafe indicati, ed includere parte ricorrente nella graduatoria *de qua* con il punteggio legittimamente spettante;
- **nel merito e in subordine**, condannare parte resistente al risarcimento del danno per perdita di *chance* e delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge, nonché alla refusione delle spese legali sostenute da parte ricorrente.

Con vittoria delle spese da distrarre in favore dei legali che si dichiarano antistatari.

Ai sensi del T.U. spese giustizia si dichiara che il presente ricorso sconta un contributo unificato pari ad € 650,00.

Palermo – Napoli, 22 marzo 2021

Avv. Francesco Leone

Avv. Rosy Floriana Barbata

Avv. Simona Fell

Avv. Irene Contorno